

Allegato "A" al n. 19495/9263 di rep.

**STATUTO
DEL**

"COMITATO PER IL CAVALLO DI LEONARDO"

art.1) E' costituito, a sensi degli articoli 39 e seguenti codice civile, il "**COMITATO PER IL CAVALLO DI LEONARDO**".

art.2) Il Comitato ha sede in **Carimate**.

art.3) Il Comitato non ha scopo di lucro, e si prefigge di operare per far sì che la statua del Cavallo di Leonardo, donata da Charles Dent e dal popolo americano al popolo italiano per onorare il Rinascimento Italiano e il contributo dato alla cultura universale, attualmente relegata all'ippodromo di San Siro, trovi in Milano una più degna collocazione e venga adeguatamente valorizzato.

Per raggiungere il proprio scopo il Comitato potrà così, a solo scopo esemplificativo e non esaustivo, raccogliere fondi; effettuare studi di fattibilità; incaricare tecnici e consulenti; prendere contatti con le Autorità centrali e locali italiane e degli Stati Uniti, e con persone, società od enti di altra natura interessati in qualunque modo al progetto; costituire o partecipare a società, consorzi, associazioni, anche temporanee, od altri enti per gestire alcune fasi o specifiche attività legate all'organizzazione della manifestazione.

art.4) Il Comitato avrà durata fino al **31 dicembre 2025**.

art.5) Il fondo comune del Comitato è costituito dalle somme versate dai promotori e da quelle raccolte in seguito per pubblica sottoscrizione o altri conferimenti.

I fondi raccolti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione dello scopo indicato od alle attività a questo direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, dei fondi raccolti.

Il Comitato si scioglierà non appena raggiunto lo scopo, o nel momento in cui questo risultasse impossibile da raggiungere. In tal caso, quanto residua del fondo dovrà essere devoluto ad altro ente senza scopo di lucro che si occupi dei problemi dei disabili.

art.6) Il Comitato è composto dagli intervenuti all'atto costitutivo (promotori) e dalle persone od enti che siano chiamate a farne parte con deliberazione del Comitato stesso; gli eventuali componenti così nominati scadranno alla scadenza di ogni esercizio e potranno essere riconfermati con deliberazione del Comitato.

Le deliberazioni relative alla nomina di componenti del Comitato, diversi dai promotori, saranno prese dai soli intervenuti all'atto costitutivo.

I promotori assumono anche la qualifica di organizzatori, ed a loro spetta la gestione dei fondi per la realizzazione dello scopo.

art.7) Il Comitato elegge, tra i promotori, il Presidente, che dura in carica per tutta la durata del Comitato.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni e rappresenta il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; può sostituire sé ad altri e nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di impossibilità ad esercitare la carica o di dimissioni, il Comitato provvederà alla sua sostituzione.

Al Presidente ed ai promotori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Comitato può nominare un Presidente Onorario.

Art. 8) Le riunioni del Comitato sono convocate, presso la sede del Comitato od altrove, sia in Italia che all'estero, purchè in un Paese dell'Unione europea, dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno inviata, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima; in caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno due giorni prima della riunione.

Il Comitato dovrà essere riunito a richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Saranno valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate con le modalità indicate, quando siano presenti tutti i componenti.

Ciascun membro del Comitato potrà farsi rappresentare alle riunioni da altro membro mediante delega scritta; ciascun membro non potrà ricevere più di una delega.

Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni è redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Comitato.

art.9) Gli esercizi del Comitato hanno durata annuale e si chiuderanno al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere predisposto, a cura dei promotori, un bilancio da sottoporre al Comitato per l'approvazione.

art.10) Per tutto quanto qui non previsto si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia.

F.to Carlo Orlandini

Beatrice Orlandini

Antonio Acerbo

Rodrigo Rodriquez

Mario Taddei

Luca Gorini

Edoardo Zanon

Massimiliano Michele Lisa

Monica De Paoli